



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 96

Oggetto:

PROROGA DI 6 MESI DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRENDOLA E IL COMUNE DI MONTORSO PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE DOTT. GRAZIOTTO ALESSANDRO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALLO SCAVALCO IN ECCEDEXZA.

Questo giorno **quattordici** del mese di **luglio duemilaventuno** alle ore **18:35** nella solita sala delle sedute, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

BELTRAME BRUNO	P	SINDACO
DE PERON SILVIA	P	VICESINDACO
STENCO ALESSANDRA	P	ASSESSORE
RODIGHIERO GIUSEPPE	P	ASSESSORE
FABRIS MATTEO	P	ASSESSORE

Presenti n. 5, Assenti 0

Partecipa con funzione di verbalizzante il Segretario SPAGNUOLO MASSIMILIANO.

Il SINDACO, BELTRAME BRUNO, constatato il numero legale degli intervenuti per deliberare in merito, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 20/01/2021 si è disposta l'approvazione di uno schema di convenzione tra il Comune di Brendola e il Comune di Montorso Vicentino per l'utilizzo congiunto con scavalco condiviso del dipendente di ruolo del Comune di Brendola, dott. Graziotto Alessandro per 5 ore settimanali presso il Comune di Montorso Vicentino e 31 ore settimanali presso il Comune di Brendola, dal 01/03/2021 al 09/08/2021, autorizzando anche uno scavalco d'eccedenza di 4 ore settimanali presso il Comune di Montorso Vicentino;
- che in data 15/02/2021 è stata sottoscritta tale convenzione tra i due Enti;
- che è pervenuta nota (con data 01.07.2021 al nostro Prot 0010131) da parte del Comune di Montorso Vicentino di richiesta proroga di ulteriori 6 mesi, dal 10/08/2021 al 09/02/2022 del convenzionamento in essere per l'utilizzo del dipendente di ruolo del Comune di Brendola -Graziotto Alessandro con scavalco condiviso per 5 ore entro le 36 ore e scavalco d'eccedenza per 4 ore oltre le 36 ore ma entro le 48 ore settimanali;
- che la richiesta del Comune di Montorso Vicentino deriva dal fatto che l'Ente ha la sede di Segreteria vacante ed ha attivato il procedimento di utilizzo della facoltà per i Comuni sotto i 5.000 abitanti di avvalersi di funzionari di altri Comuni; di seguito il testo dell'art. 16 ter del DL 162/2019 (*"nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato"*).
- che da parte del Comune di Brendola nulla osta a tale richiesta non derivandone alcuna riduzione di efficienza nelle prestazioni lavorative del dipendente in questione ed anche in considerazione che l'acquisizione di ulteriori esperienze lavorative presso altri Enti da parte dei dipendenti ridonda con effetti migliorativi anche a favore dell'Ente di appartenenza;

CONSIDERATO opportuno concedere la proroga di ulteriori 6 mesi di tale convenzionamento per l'utilizzo del dipendente Graziotto Alessandro categoria giuridica D3, posizione economica D5, per lo svolgimento delle funzioni di Vice segretario e conseguente incarico di reggenza delle funzioni di Segretario comunale, in forza di quanto previsto dall'art. 16 ter commi 9 e 10 del DL 30.12.2019 n. 162, convertito nella Legge 28.2.2020 n. 8 2 il quale ha espresso per le vie brevi il suo assenso alla richiesta di proroga;

RICORDATO quanto segue in tema di scavalco condiviso e di scavalco d'eccedenza

In tema di scavalco condiviso:

L'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo il quale gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

L'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente)

nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);
- *“l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello “scavalco condiviso” non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato ma uno strumento duttile di utilizzo plurime e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza”* (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

In tema di scavalco d'eccedenza:

Il comma 557, dell'articolo 1 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici;

La giurisprudenza contabile (deliberazione n. 109/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise) non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d'eccedenza”

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la proroga dello scavalco condiviso e lo scavalco d'eccedenza secondo le seguenti linee di indirizzo:

- la proroga sarà di SEI mesi a decorrere dal 10 agosto 2021 fino al 9 febbraio 2022.
- Il dipendente effettuerà, relativamente allo scavalco condiviso, complessivamente 36 ore settimanali di cui n. 31 ore presso il Comune di Brendola e n. 5 ore presso il Comune di Montorso Vicentino e relativamente allo scavalco d'eccedenza n. 4 ore extra orario lavorativo secondo la normativa di cui al comma 557 art.1 del DLgs 311/2004;
- non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i due Comuni e le prestazioni lavorative del dipendente;
- la prestazione lavorativa resa a favore dell'Amministrazione comunale di Montorso Vicentino non deve superare i limiti posti dalla vigente normativa e deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- devono essere applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

RITENUTO, altresì, necessario procedere all'approvazione dello schema di proroga di convenzione, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni;

VISTI:

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- il vigente CCNL ;

ACQUISITO i pareri di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. di esprimere atto di indirizzo per la proroga dell'utilizzo condiviso di sei mesi, dal 10/08/2021 al 09/02/2022 ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente Graziotto Alessandro, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Brendola in qualità di Funzionario Vice segretario categoria D3, progressione economica D5, per lo svolgimento delle funzioni presso il Comune di Montorso Vicentino di Vice segretario e conseguente incarico di reggenza delle funzioni di Segretario comunale, in forza di quanto previsto dall'art. 16 ter commi 9 e 10 del DL 30.12.2019 n. 162, convertito nella Legge 28.2.2020 n. 82;

2 di approvare, per le causali espresse in premessa, lo schema di proroga della convenzione previsto dal medesimo articolo del citato C.C.N.L. in premesse (scavalco condiviso) da sottoscrivere con il Comune di Montorso Vicentino, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e contestualmente di autorizzare il dipendente all'utilizzo dello scavalco d'eccedenza;

3. di dare atto che il dipendente effettuerà, relativamente allo scavalco condiviso, complessivamente 36 ore settimanali di cui n. 31 ore presso il Comune di Brendola e n. 5 ore presso il Comune di Montorso Vicentino e relativamente allo scavalco d'eccedenza n. 4 ore extra orario lavorativo secondo la normativa di cui al comma 557 art.1 del DLgs 311/2004;

4. di demandare al Segretario comunale di Brendola, la sottoscrizione della proroga della convenzione, dando atto che la medesima definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del lavoratore interessato;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montorso Vicentino e al dipendente interessato.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Parere in ordine alla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BELTRAME BRUNO
MASSIMILIANO

Il Segretario Comunale
F.to SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni dal 27-07-2021.

Il Segretario Comunale
F.to SPAGNUOLO MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Brendola, li .

Il Segretario Comunale
F.to SPAGNUOLO MASSIMILIANO